



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AREA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE. CONTRASTO ALLE POVERTÀ - PROGETTO OLTRE LA STRADA

per l'identificazione e la protezione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento tra le/i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral

VISTI

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta degli esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- la Direttiva 2009/52/UE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per





le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

- la Legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- il Decreto legislativo n. 286/98 (in particolare, l'articolo 18) e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 (in particolare, l'articolo 27);
- il Decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal D.lgs. 18/14 in attuazione della Direttiva 2011/95/UE;
- il Decreto Legislativo 25/2008, così come modificato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE;
- il Decreto Legislativo 109/2012, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE;
- il Decreto legislativo 24/2014, recante attuazione della direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art. 10;
- il Decreto legislativo 142/15 in attuazione della Direttiva 2013/32/UE;
- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26 febbraio 2016;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs. 286/98;
- le Linee Guida 2021 della Commissione Nazionale e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral (d'ora in poi denominate Linee Guida della Commissione Nazionale e UNHCR).

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la tratta degli esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- sempre più frequentemente la Commissione Territoriale di Bologna esamina richieste di protezione internazionale, provenienti da persone, talvolta anche minorenni, che è ragionevole





ritenere possano essere vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo ed altro, nonché vittime di reati connessi, quali quello di riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento;

- la Regione Emilia-Romagna è l'ente titolare del Progetto Oltre la strada rivolto a vittime di tratta di esseri umani, che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) o comunque di forme di grave sfruttamento;
- il Progetto Oltre la strada è accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs. 286/98 ed ha operatività su tutte le province del territorio regionale;
- tra gli obiettivi e le attività del Progetto Oltre la strada vi è anche quello di favorire l'emersione delle vicende di tratta o comunque di situazioni di grave sfruttamento che si verifichino sul territorio e dunque di effettuare nei diversi ambiti di operatività l'identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento al fine di consentire l'attivazione degli interventi di prima assistenza previsti dalla normativa vigente;
- alla luce delle peculiarità degli aspetti relativi ai richiedenti protezione internazionale che si
 ritiene possano essere vittime di tratta di persone e della complessità dell'identificazione e
 dell'emersione della reale vicenda subita da tali persone, sono necessarie esperienza e
 competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misure di tutela, assistenza e
 protezione previste dalla normativa vigente;
- ai fini di favorire l'identificazione delle vittime di tratta nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale è necessario adottare le procedure operative standard, così come descritte nelle Linee Guida della Commissione Nazionale e UNHCR;
- conseguentemente è opportuno formalizzare con il presente protocollo la collaborazione tra la
 Commissione Territoriale di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, in quanto ente titolare del
 Progetto Oltre la strada, che preveda l'adozione, nell'ambito della procedura di riconoscimento
 della protezione internazionale, di misure e procedure operative così come descritte nelle sopra
 dette Linee Guida.





Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:

- 1. La Regione Emilia-Romagna conferma la disponibilità propria e di tutti gli enti attuatori del progetto, nei limiti delle risorse disponibili, a collaborare per l'identificazione di possibili vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Bologna, al fine di garantire l'adozione delle adeguate misure di tutela e protezione;
- 2. In seguito all'emersione di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che il/la richiedente asilo sia vittima di tratta o che sia a rischio di divenirlo, la Commissione Territoriale informa la persona dei diritti riconosciuti dalla normativa nazionale in favore delle vittime di tali gravi reati e dei servizi esistenti sul territorio, rappresentandole la possibilità di sostenere dei colloqui con il personale specializzato del Progetto Oltre la strada e chiedendole di prestare consenso scritto secondo le modalità indicate nell'Allegato A del presente Protocollo;
- 3. Ove la persona richiedente presti il proprio consenso ad incontrare il progetto anti-tratta, la Commissione Territoriale, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e di protezione internazionale, provvede a segnalare la persona secondo il modello di cui all'Allegato B del presente Protocollo a chi di competenza del Progetto Oltre la strada, comunicando i dati e i recapiti nei limiti in cui è stata autorizzata. La Commissione si impegna a segnalare ad Oltre la Strada la presenza di eventuali profili di priorità riscontrati nel corso del colloquio con il/la richiedente;
- 4. In seguito alla segnalazione, la Commissione Territoriale, salvo che abbia già tutti gli elementi per assumere la decisione di riconoscimento della domanda di protezione internazionale, sospende il procedimento. La Commissione Territoriale, dove lo ritenga opportuno nell'interesse della presunta vittima, la segnala al Progetto Oltre la strada anche ove non necessiti di ulteriori elementi per la decisione. Ove la persona non abbia prestato il proprio consenso al referral, la Commissione consegna al/alla richiedente il materiale informativo contenente informazioni di base sui servizi esistenti;
- 5. In seguito alla segnalazione, il personale degli enti attuatori del Progetto Oltre la strada si rende disponibile a svolgere, avvalendosi dei propri mediatori culturali, i necessari colloqui con la presunta vittima di tratta al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto n. 1;
- 6. In seguito al primo contatto del/della richiedente protezione internazionale con gli operatori dell'ente attuatore del Progetto Oltre la Strada, questi ultimi si impegnano ad inviare alla Commissione, entro un termine di 15/30 giorni dalla segnalazione, una comunicazione relativa all'effettivo avvio dei colloqui con il/la richiedente;





- 7. Alla conclusione del percorso avviato dal/la richiedente con l'ente, all'esito del numero di colloqui che l'ente stesso riterrà congruo, chi di competenza del progetto Oltre la strada invia, secondo modalità concordate tra le parti, entro il termine massimo di quattro mesi dalla data della segnalazione, una nota di feedback redatta secondo lo schema di cui al paragrafo 6.5.1. delle Linee Guida, nonché di cui all'Allegato C del presente Protocollo in cui riporta gli elementi utili per consentire alla Commissione di addivenire alle determinazioni di sua competenza. La nota di feedback del Progetto Oltre la Strada viene acquisita agli atti nell'ambito del procedimento presso la Commissione Territoriale ed ha natura di parere non vincolante. Qualora l'ente non abbia completato la sua valutazione, concorderà con la Commissione, entro il termine di cui al primo periodo, la necessità di una proroga, motivandone le ragioni e quantificando i tempi ritenuti necessari alla conclusione del percorso;
- 8. Acquisita la nota di feedback del Progetto Oltre la strada, la Commissione Territoriale, qualora non abbia già riconosciuto una forma di protezione internazionale in capo al/alla richiedente, si riserva di valutare il caso proseguendo l'istruttoria e infine assumendo la decisione. In caso di ulteriore audizione del/della richiedente, la Commissione informa ancora una volta la persona relativamente all'opportunità che prenda o mantenga contatti con l'ente anti-tratta, anche dopo la decisione;
- 9. Il Progetto Oltre la strada si impegna a collaborare con la Commissione Territoriale anche relativamente a situazioni di vittime di tratta già accolte o prese in carico dagli enti del Progetto stesso avendo cura di redigere una relazione di accompagnamento, seguendo lo schema di cui al paragrafo 6.5.1. delle Linee Guida, nonché di cui all'Allegato C del presente Protocollo, segnalare il caso all'attenzione della Commissione Territoriale precedentemente all'intervista del/della richiedente interessato/a, e inviare la nota di feedback, di norma, prima dell'intervista e laddove non possibile, immediatamente dopo la stessa;
- 10. Il Progetto Oltre la strada e la Commissione Territoriale di Bologna si impegnano a realizzare incontri con cadenza semestrale per una verifica aggiornata sull'attuazione del presente Protocollo, nonché incontri periodici finalizzati allo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani e all'ottimizzazione delle modalità di collaborazione;
- 11. Il Progetto Oltre la strada e la Commissione Territoriale di Bologna si impegnano a promuovere attività formative congiunte e multidisciplinari negli ambiti di propria competenza, coinvolgendo anche gli altri attori, istituzionali e non che, a diverso titolo, sono coinvolti sul territorio nel contrasto alla tratta di esseri umani e alle forme di grave sfruttamento;

da PASSARINI



Ministero dell'Interno



12. Il presente Protocollo d'intesa, che non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle due parti, ha durata biennale, e si rinnova a seguito dell'intervenuta autorizzazione delle competenti articolazioni ministeriali e di ulteriore deliberazione della Giunta regionale, cessando anticipatamente nel caso in cui il Progetto Oltre la Strada cessi l'attività o non sia più accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

Bologna, 4 maggio 2022



La Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale -Sezione di Forlì-Cesena

Firmato digitalmente da:
GIOVANNA LONGHI
Ministero dell'interno
Firmato 2 86/04/2022 17:20
Seriale Certificato: 10182
Valido dal 25/11/2020 al 26/11/2023
Til Trust Technologies per il Ministero dell'interno CA
La Pressidente della Commissione

Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale -Sezione autonoma di Piacenza, Parma, Reggio Emilia

(Presidente Maria Teresa PIRRONE)



Il Responsabile dell'Area
Programmazione sociale, Integrazione
e inclusione. Contrasto alle povertà
(Dr. Gino PASSARINI)

CONSENSO PER LA FISSAZIONE DEL COLLOQUIO PROTETTO CON REFERENTE DEL PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA (O PROGETTO COMPETENTE PER TERRITORIO)

Il/la sottoscritto/a	
Indirizzo:	
Telefono:	
Presta il suo consenso a incontrare il personale specializzato Progetto Oltre la strada della Regione Emilia-Romagna (o proge competente per territorio) e alla trasmissione allo stesso, questi fini, dei dati e delle informazioni pertinenti da parte de Commissione Territoriale di Bologna.	etto per
Letto, tradotto in lingua	
Luogo, gg/mm/aaaa	

SCHEDA DI SEGNALAZIONE POTENZIALE VITTIMA DI TRATTA

Nome e Cognome:
Data e luogo di nascita:
Domiciliato/a a:
Attuale situazione familiare in Italia:
Elementi di peculiare vulnerabilità:
Indicatori di tratta emersi nel corso dell'audizione (con eventuale riferimento alla difficoltà riscontrata per ottenimento consenso):
1)
2)
3)
<i>></i> ,
Eventuali ulteriori elementi da segnalare:
1)
2)
3)

Elementi rilevanti nella nota di feedback degli enti anti-tratta

1. Andamento dei colloqui

Quanti colloqui si sono svolti? Quando? Qual è stato l'atteggiamento della/del richiedente durante gli stessi? Si sono verificati periodi di interruzione dei contatti o altri momenti particolari da segnalare?

2. Esperienza della tratta e attuale situazione di sfruttamento Ricostruzione degli elementi costitutivi della tratta - reclutamento, trasporto, trasferimento, la natura dello sfruttamento subito nel Paese di origine, durante il viaggio ed in Italia, le forme di coercizione/inganno/frode/abuso utilizzate contro la/il richiedente.

Eventuale rilevazione di indicatori di tratta anche grazie alla valutazione degli esperti, a prescindere dalle dichiarazioni dell'interessato/a.

La/il richiedente ha contratto un debito? A quanto ammonta? Quanto ha ripagato?

La sua famiglia di origine è in qualche modo coinvolta nello sfruttamento?

La richiedente si è affrancata dalla condizione di sfruttamento? In che modo? Continua a mantenere contatti con gli sfruttatori o riceve minacce?

La/il richiedente è identificabile come vittima di tratta? Il racconto reso in merito agli elementi della tratta risulta chiaro? La richiedente, in Italia, si trova in una situazione di pericolo e/o sfruttamento?

3. Segnalazione di esigenze particolari

Ci sono particolari esigenze di vulnerabilità da segnalare? Ci sono particolari aspetti rispetto alla sua integrazione socio-lavorativa da evidenziare? Situazione sanitaria, traumi pregressi.

4. Misure messe in atto e attuale situazione della persona

Qual è la condizione abitativa della/del richiedente? Ci sono punti non chiariti rispetto alla situazione attuale? Che tipo di rete sociale possiede? La/il richiedente ha dei legami affettivi/parentali sul territorio in riferimento ai quali emergono aspetti da segnalare?

La/il richiedente mantiene dei contatti con i familiari? Con la comunità di connazionali in Italia?

Sono state proposte misure di sostegno/protezione? Se sì, quali? Se no, perché?

C'è stata presa in carico ex. art. 18 D.lgs. 286/1998? Perché? È stato richiesto il rilascio di un permesso ex Art. 18 D.lgs. 286/1998? Se no, perché?